



## Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

### Originale Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al numero 8 dell'ordine del giorno della seduta del 10/03/2022

<b>N. 9 DEL REG.</b>	<b>Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2022</b>
<b>DATA 10/03/2022</b>	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dieci** del mese di **Marzo** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in via Ordinaria di Seconda, sotto la Presidenza del Sig. Avv. **MARINARO Giacomo** con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro.

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1)	Avv. Amedeo Bottaro	X		18)	CORRADO Giuseppe	X	
2)	PALUMBO Filiberto	X		19)	BIANCOLILLO Claudio	X	
3)	LAURORA Tommaso	X		20)	AMORUSO LEO	X	
4)	BRANA Vito		X	21)	CIRILLO Luigi	X	
5)	Avv. MARINARO Giacomo	X		22)	di GREGORIO Michele	X	
6)	CORMIO Patrizia	X		23)	MASTROTOTARO Giuseppe	X	
7)	CORNACCHIA Irene	X		24)	ANGIOLILLO ANTONIO	X	
8)	CUNA Federica	X		25)	MOROLLO LUCA	X	
9)	AVANTARIO Carlo		X	26)	di LEO Giovanni		X
10)	DI TULLO Denise	X		27)	DE TOMA Pasquale	X	
11)	MANNATRIZIO ANSELMO		X	28)	CENTRONE Michele		X
12)	RUGGIERO Carlo	X		29)	FERRI ANDREA		X
13)	PARENTE LIA	X		30)	COZZOLI Emanuele		X
14)	LOCONTE Antonio	X		31)	LAURORA Erika	X	
15)	BEFANO Antonio	X		32)	CORRARO Felice		X
16)	di MEO Donata	X		33)	SCIALANDRONE Mariangela	X	
17)	LOPS Michele	X					

Totale presenti n. 25 Totale assenti n. 8

Il Presidente Giacomo Marinaro enuncia la **proposta n. 10 del 27.01.2022, iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno**, avente per oggetto: **Imposta municipale propria (IMU) – Aliquote anno 2022.**

Non essendoci interventi la proposta viene posta ai voti per appello nominale ed è approvata con 23 voti favorevoli e 2 contrari resi dai 25 Consiglieri presenti al momento del voto, come di seguito:

- Bottaro Amedeo: favorevole.
- Palumbo Filiberto: contrario.
- Laurora Tommaso: favorevole.
- Branà Vito: assente.
- Marinaro Giacomo: favorevole.
- Cormio Patrizia: favorevole.
- Cornacchia Irene: favorevole.
- Avantario Carlo: assente.
- Cuna Federica: favorevole.
- Di Tullo Denise: favorevole.
- Mannatrizio Anselmo: assente.
- Ruggiero Carlo: favorevole.
- Parente Lia: favorevole.
- Loconte Antonio: favorevole.
- Befano Antonio: favorevole.
- Di Meo Donata: favorevole.
- Lops Michele: favorevole.
- Corrado Giuseppe: favorevole.
- Biancolillo Claudio: favorevole.
- Amoruso Leo: favorevole.
- Cirillo Luigi: favorevole.
- Di Gregorio Michele: favorevole.
- Mastrototaro Giuseppe: favorevole.
- Angiolillo Antonio: favorevole.
- Morollo Luca: favorevole.
- Di Leo Giovanni: assente.

- De Toma Pasquale: contrario.
- Centrone Michele: assente.
- Ferri Andrea: assente.
- Cozzoli Emanuele: assente.
- Laurora Erika: favorevole.
- Corrado Felice: assente.
- Scialandrone Mariangela: favorevole.

**La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale.**

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, Legge n.160/2019 s.m.i., aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n.504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della L. n.296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n.160/2019 s.m.i.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale nr.17 del 30.04.2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021, come di seguito riportato:

<b>tipologia immobile</b>	<b>aliquota/detrazione</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	1,06 per cento
detrazione	200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 per cento
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – solo per l'anno 2021	aliquota agevolata 0,76 per cento
fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica) <i>salvo la specifica disposizione di cui all'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, valida per gli anni 2021 e 2022</i>	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

**RICHIAMATI**, in particolare dell'art.1 della L. n.160/2019:

- ✓ **il comma 741**, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo, **così come modificato dal DL 146/2021 art.5 decies**, la cui sostanziale modifica è consistita nel chiarire che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione IMU per abitazione principale, vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo stesso, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano presenti in comuni diversi;
- ✓ **il comma 751** che ha fissato un'aliquota di base per gli anni di imposta 2020 e 2021 relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (i c.d. *immobili merce*), e che ha stabilito che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette.

**RICHIAMATO** altresì **l'art.1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021 nr.234**, che limitatamente all'anno 2022, ha ridotto dal 50 per cento al 37,5 per cento la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020 nr.178, trattasi in particolare dell'IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

**DATO ATTO**, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Decreto Legge n.104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, il cui art.78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art.9-ter, comma 1, del Decreto Legge n.137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n.176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**RITENUTO**, altresì, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di dover confermare anche per l'anno 2022 l'aliquota agevolata dello 0,76 (zerovirgolasettantasei) per cento già adottata da questo Ente lo scorso anno, relativamente ai

fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali.

**DATO ATTO:**

- che ai sensi dell'art.1, comma 761, della L. n.160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- che il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art.1, comma 762, della L. n.160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà soltanto in seguito all’adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- che ai sensi dell'art.1, comma 763, della L. n.160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà solo in seguito all’adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato -, come previsto dalla Risoluzione n.1/DF del MEF,

del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'art.1, comma 765, della L. n.160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover confermare le aliquote del tributo così come deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2021 facendo salvi gli adeguamenti di legge così come segue:

<b>tipologia immobile</b>	<b>aliquota/detrazione</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	1,06 per cento
detrazione	200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - valida dall'anno 2022</b>	<b>esente</b>
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
ad eccezione di	

<b>fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – valida per gli anni 2021 e 2022</b>	<b>aliquota agevolata 0,76 per cento</b>
fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica) <i>salvo la specifica disposizione di cui all'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, valida per gli anni 2021 e 2022</i>	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 756, della L. n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art.1, L. n.160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

**VERIFICATO** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta

disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757.

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**VERIFICATO** che con Decreto del MEF del 20 luglio 2021 è stato definito il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto e con Risoluzione n.7/DF del 21 settembre 2021 è stato chiarito che l'obbligatorietà per gli enti dell'utilizzo di detto formato elettronico, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**VISTO** l'art.1 comma 169, della L. n.296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**DATO ATTO** che con Decreto 24 dicembre 2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021).

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 del 10.09.2020.

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Generale delle entrate;

**VISTO** il verbale della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare.

**VISTO** il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della 2<sup>a</sup> Area Economica Finanziaria, dott. Vincenzo Colucci.

Con gli esiti della votazione proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare** le aliquote dell'imposta municipale propria così come deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2021 (DCC 17/2021), facendo salvi gli adeguamenti di legge così come segue:

<b>tipologia immobile</b>	<b>aliquota/detrazione</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6 per cento
detrazione	200,00 euro
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	1,06 per cento
detrazione	200,00 euro
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,1 per cento
<b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - valida dall'anno 2022</b>	<b>esente</b>
terreni agricoli	1,06 per cento
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,06 per cento
ad eccezione di	
<b>fabbricati classificati catastalmente in D1 e D7 di proprietà o locati, a condizione che negli stessi siano esercitate attività artigianali e/o commerciali e/o industriali – valida per gli anni 2021 e 2022</b>	<b>aliquota agevolata 0,76 per cento</b>

fabbricati classificati catastalmente in D3 di proprietà di soggetti che ivi esercitano esclusivamente l'attività ricadente nel codice ATECO 59.14 (Attività di proiezione cinematografica) <i>salvo la specifica disposizione di cui all'art. 78, comma 3 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, valida per gli anni 2021 e 2022</i>	aliquota agevolata 0,76 per cento
altri immobili	1,06 per cento
ad eccezione di	
fabbricati classificati catastalmente in C1 e C3, relativamente ad immobili di proprietà di soggetti che ivi esercitano le proprie attività artigianali e/o commerciali e/o industriali	aliquota agevolata 0,96 per cento
immobili oggetto di contenzioso in relazione alla locazione degli stessi, previa esistenza di un provvedimento di convalida di sfratto	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliari concesse in comodato soggette alla riduzione del 50 per cento della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747, lett. c) della legge 160/2019	aliquota agevolata 0,76 per cento
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili, i quali sono costretti a trasferirsi in un immobile in locazione, poiché la stessa non può subire modifiche per divenire idonea alle esigenze della specifica disabilità	aliquota agevolata 0,46 per cento

- 3) **di fare proprie** le modifiche e/o integrazioni di legge che interverranno successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
- 4) **di confermare** che l'IMU rimane in autoliquidazione;
- 5) **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della Legge 160/2019, utilizzando le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del Decreto del MEF del 20 luglio 2021.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2022

Il Responsabile di Settore  
DOTT. VINCENZO COLUCCI

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/02/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT. VINCENZO COLUCCI

**DELIBERA N. 9 DEL 10/03/2022**

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

**IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA**  
**Avv. MARINARO Giacomo**

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 10/03/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Angelo Lazzaro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Marinaro in data 22/04/2022  
Francesco Angelo Lazzaro in data 20/04/2022

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal 22/04/2022 al 07/05/2022 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Trani, 22/04/2022

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
**Delcuratolo Debora**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

DEBORA DELCURATOLO in data 22/04/2022